

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 12 novembre 1999, n. 12529.

*Anche se il Consiglio comunale ha già proceduto alla contestazione della situazione di incompatibilità, all'interessato deve essere concessa la facoltà di rimuovere tale causa entro un congruo termine. Dopo la sentenza della Corte costituzionale 160/1997, al consigliere comunale eletto in situazione di incompatibilità deve essere concessa la possibilità di rimuovere tale situazione, ma lo stesso non può invocare difficoltà o impossibilità oggettiva alla rimozione per evitare la pronuncia giudiziale di decadenza dalla carica.*

*Omissis.*

La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 160 del 4 giugno 1997, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9-bis del D.P.R. n. 570 del 1960 (e successive modificazioni) "nella parte in cui prevede che la decadenza del consigliere in situazione d'incompatibilità possa essere pronunciata dal giudice senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa d'incompatibilità entro un congruo termine dalla notificazione del ricorso".

Nella motivazione di detta sentenza si richiama e si condivide il principio della coesistenza dell'azione popolare, contemplata dall'art. 9-bis, con la procedura per la contestazione ed eventuale eliminazione dell'incompatibilità in sede amministrativa ili cui all'art. 7 della legge n. 154 del 1981; si evidenzia poi l'irrazionalità della prima norma, quando "cristallizza" la fattispecie alla data dell'atto introduttivo del giudizio, così precludendo ogni successiva possibilità di salvaguardare il diritto di elettorato passivo; si rileva, infine, che la sanzione della decadenza non è proporzionata quando il consigliere abbia rimosso la causa d'incompatibilità dopo l'esperimento di quell'azione.

Tale iter argomentativo non autorizza una lettura del dispositivo con la valenza circoscritta propugnata dal ricorrente, nel senso cioè che la possibilità di emendare l'incompatibilità dopo la domanda giudiziale compete soltanto in assenza di contestazione davanti al consiglio municipale, tenendosi conto che la concorrenza dei procedimenti è stata presa in considerazione dalla Corte costituzionale essenzialmente per cogliere l'illogicità del diniego nell'uno di quanto consentito nell'altro.

Deve quindi ritenersi, in linea con l'ampia formulazione della declaratoria d'incostituzionalità, che l'eletto citato in giudizio con domanda di decadenza per incompatibilità abbia la suddetta facoltà anche quando il relativo fatto sia già stato addebitato in sede consiliare.

Resta da stabilire se, nel caso concreto, la facoltà in questione sia stata esercitata nel rispetto di quel termine congruo, quale condizione per il suo effetto ostativo alla pronuncia di decadenza.

La Corte costituzionale non ha preso esplicita posizione sui parametri da utilizzare per l'apprezzamento di detta congruità, devolvendo all'interprete la soluzione del relativo quesito, in assenza di specifiche scelte del legislatore, ma ha avvertito che il termine stesso, a partire dalla notificazione della domanda giudiziale, deve essere "ragionevolmente breve", allo scopo di assicurare un equilibrio fra la ratio dell'incompatibilità e la salvaguardia del diritto di elettorato passivo.

Tali indicazioni ermeneutiche vanno recepite.

Il menzionato parallelismo fra contestazione amministrativa e contestazione giudiziaria, anche alla luce dei pochi giorni accordati nell'ambito della prima per la rimozione dell'incompatibilità, e, soprattutto le basi logiche della previsione d'incompatibilità per lite pendente portano ad affermare che il superamento o l'esaurimento della lite medesima ricadono entro uno spazio temporale congruo solo se non siano riferibili, nemmeno potenzialmente, all'espletamento da parte dell'eletto, delle funzioni di consigliere municipale (cfr. Cass. n. 12627 del 17 dicembre 1998).

L'incompatibilità discende, infatti, dal conflitto di interessi che la causa pendente determina fra l'eletto e l'ente territoriale, con la connessa eventualità che l'uno possa orientare o concorrere ad orientare le decisioni dell'altro a proprio vantaggio (od anche solo il sospetto del verificarsi di tale interferenza).

Ne deriva che il termine in discorso non può superare la fase iniziale del mandato ed il limitato tempo in cui la rimozione dell'incompatibilità possa ritenersi indipendente dall'espletamento del mandato stesso.

Nel caso in esame la definizione transattiva della lite è intervenuta circa un anno dopo l'elezione, con una deliberazione presa dal Comune di ..... quando il ..... era già nel pieno esercizio delle proprie funzioni.

A tale evidente tardività della conclusione della causa non è opponibile la difficoltà che l'eletto abbia incontrato nell'approdare all'accordo transattivo.

La situazione d'incompatibilità si collega a fatti obiettivi e prescinde dalla loro imputabilità all'eletto; correlativamente, l'impossibilità o la consistente difficoltà di rimuovere lo stato d'incompatibilità non sono invocabili per la conservazione della carica nonostante l'oggettiva incompatibilità.

*Omissis.*